

TESTO VIGENTE

Articolo 1 - Riferimenti normativi e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita di quotidiani e periodici e il relativo piano di programmazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) PUNTO VENDITA un esercizio di vendita di quotidiani e periodici in sede fissa, sia ubicato in un locale - negozio, sia ubicato in chiosco su area pubblica.
 - b) PUNTO VENDITA ESCLUSIVO un esercizio di vendita di quotidiani e periodici.
 - c) PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI gli esercizi previsti dal Decreto Legislativo 170/2001, articolo 2, che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
 - d) ADDENSAMENTI COMMERCIALI le zone individuate sulla base dei criteri definiti nella Deliberazione del Consiglio Comunale 12 marzo 2007, "Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private" mecc. n. 2006 10283/122 e recepiti dagli strumenti urbanistici.
 - e) STRILLONAGGIO attività di vendita di quotidiani svolta dagli editori su suolo pubblico ~~in zone predeterminate come individuate nell'allegato A del presente Regolamento.~~

NUOVO TESTO

Articolo 1 - Riferimenti normativi e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita di quotidiani e periodici e il relativo piano di programmazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) PUNTO VENDITA un esercizio di vendita di quotidiani e periodici in sede fissa, sia ubicato in un locale - negozio, sia ubicato in chiosco su area pubblica.
 - b) PUNTO VENDITA ESCLUSIVO un esercizio di vendita di quotidiani e periodici.
 - c) PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI gli esercizi previsti dal Decreto Legislativo 170/2001, articolo 2, che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
 - d) ADDENSAMENTI COMMERCIALI le zone individuate sulla base dei criteri definiti nella Deliberazione del Consiglio Comunale 12 marzo 2007, "Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private" mecc. 2006 10283/122, recepiti dagli strumenti urbanistici e aggiornati con determinazione del 2 ottobre 2014 (mecc. 2014 43682 - 332).
 - e) STRILLONAGGIO attività di vendita di quotidiani svolta dagli editori, distributori e rivenditori su suolo pubblico nelle zone indicate all'articolo 2 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 2- Criteri Generali

1. L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, sotto forma esclusiva o non esclusiva, o il subentro nella titolarità di un punto vendita già autorizzato, o il trasferimento da un luogo ad un altro del punto vendita, deve avvenire nel rispetto della programmazione definita all'articolo 3 del presente Regolamento e della vigente normativa.
2. L'esercente dell'attività di vendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo ~~5 del D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.~~ L'esercizio dell'attività deve essere altresì effettuata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, ~~annonaria e~~ igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali sede dell'attività.
3. Le attività elencate all'articolo 3 del D.Lgs.170/2001 non sono soggette ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3 del presente Regolamento. Tali attività sono:
 - a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, dei distributori ed edicolanti;
 - f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) vendita effettuata all'interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che ha accesso a tali strutture. L'esercente l'attività di cui la lettera g) deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo ~~5 del D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.~~
4. Non è altresì soggetta ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3, del presente Regolamento la vendita effettuata da incaricati dell'editore, cosiddetti "strillon", ~~esclusivamente negli spazi pubblici stabiliti dal Comune, modificabili per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.~~

Articolo 2- Criteri Generali

1. L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, sotto forma esclusiva o non esclusiva, o il subentro nella titolarità di un punto vendita già autorizzato, o il trasferimento da un luogo ad un altro del punto vendita, deve avvenire nel rispetto della programmazione definita all'articolo 3 del presente Regolamento e della vigente normativa.
2. L'esercente dell'attività di vendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo **71 del D.Lgs.59/2010 e s.m.i.** L'esercizio dell'attività deve essere altresì effettuata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali sede dell'attività.
3. Le attività elencate all'articolo 3 del D.Lgs.170/2001 non sono soggette ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3 del presente Regolamento. Tali attività sono:
 - a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, dei distributori ed edicolanti;
 - f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) vendita effettuata all'interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che ha accesso a tali strutture. L'esercente l'attività di cui la lettera g) deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo **71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.**
4. Non è altresì soggetta ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3, del presente Regolamento la vendita effettuata da incaricati dell'editore, cosiddetti "strillon".
Tale forma di vendita, effettuata su spazi pubblici è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - osservanza del Codice della Strada;
 - l'esercizio delle attività deve essere effettuato senza l'utilizzo di banchi, sedie, teli o altre strutture.
5. Non è altresì soggetto ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3 del presente regolamento l'esercizio dell'attività di punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici effettuata negli impianti di distribuzione carburanti, così come previsto dall'articolo 28 comma 8 del Decreto Legge 98/2011 (convertito con modifiche dalla Legge n.111/2011); tale attività è soggetta al procedimento di S.C.I.A..

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO

Articolo 3 - Criteri di programmazione

1. La programmazione dei punti vendita, ai sensi della L. 248/2006, deve favorire un' adeguata distribuzione degli stessi sul territorio per garantire ai cittadini il servizio nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle imprese. L'apertura di nuovi punti vendita sul territorio cittadino non è sottoposta a vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote predeterminate di mercato.
2. La programmazione orienta la localizzazione delle attività sul territorio comunale. L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.
3. Per favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti.
4. Sono identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore di presenza dei punti vendita, calcolato in rapporto al numero di attività commerciali presenti, inferiore al valore calcolato sulla base dell'addensamento in cui sono presenti il maggior numero di attività commerciali.
5. I valori di presenza saranno aggiornati annualmente, entro il 15 dicembre di ogni anno, dal Settore competente e approvati con atto dirigenziale. Conseguentemente verranno individuati gli addensamenti lacunosi per i quali potranno essere presentate le domande di apertura in base alla procedura prevista dall'articolo 5.
- ~~6. Le domande di nuova apertura potranno essere presentate nei seguenti periodi di ogni anno:
dal 1 aprile al 30 aprile
dal 1 settembre al 30 settembre
qualora la scadenza cada in giorno festivo, la stessa verrà prorogata al primo giorno lavorativo successivo~~

Articolo 3 - Criteri di programmazione

1. La programmazione dei punti vendita, ai sensi della Legge 248/2006, deve favorire un' adeguata distribuzione degli stessi sul territorio per garantire ai cittadini il servizio nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle imprese. L'apertura di nuovi punti vendita sul territorio cittadino non è sottoposta a vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote predeterminate di mercato.
2. La programmazione orienta la localizzazione delle attività sul territorio comunale. L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.
3. Per favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti.
4. Sono identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore di presenza dei punti vendita, calcolato in rapporto al numero di attività commerciali presenti, inferiore al valore calcolato sulla base dell'addensamento in cui sono presenti il maggior numero di attività commerciali. **Gli addensamenti lacunosi sono individuati con determinazione dirigenziale in seguito alla consultazione della banca-dati delle attività commerciali in dotazione al Servizio.**
5. I valori di presenza saranno aggiornati annualmente, entro il 15 dicembre di ogni anno, dal Settore competente e approvati con atto dirigenziale. Conseguentemente verranno individuati gli addensamenti lacunosi per i quali potranno essere presentate le domande di apertura in base alla procedura prevista dall'articolo 5.
- ~~6. L'apertura e il trasferimento al di fuori degli addensamenti commerciali non è soggetta ai criteri di programmazione sino a quando l'area di riferimento non viene ricompresa all'interno di un addensamento commerciale.~~

Articolo 4 Attivazione di rivendite all'interno di particolari ambiti urbanistici

- ~~1. E' possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga ai criteri di programmazione previsti dall'articolo 3, in ambiti ZUT o ATS, come definiti dal vigente PRG, soggetti a trasformazioni unitarie.~~
- ~~2. Il rilascio di Autorizzazione è altresì ammesso nell'ambito di Programmi di Recupero Urbano, o altri strumenti urbanistici attuativi, approvati dal Consiglio Comunale che comportino trasformazioni unitarie.~~
- ~~3. Il rilascio nei casi previsti dal comma 1 e 2 dovrà essere subordinato alla verifica di eventuale interesse di un operatore già autorizzato sul territorio comunale, in un addensamento non lacunoso, a trasferire la propria autorizzazione.~~

Articolo soppresso in quanto la ratio è stata riformulata all'art.3 comma 6

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO

<p>Articolo 5 - Procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività</p> <p>1. Con il provvedimento dirigenziale, con il quale vengono individuati gli addensamenti lacunosi, è altresì stabilita la procedura per la presentazione delle istanze.</p> <p>2. L'esercizio deve essere attivato entro mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini.</p>	<p>Articolo 5 - Procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività</p> <p>1. Con determinazione dirigenziale, con la quale sono individuati gli addensamenti lacunosi è altresì stabilita la procedura per la presentazione delle istanze. Le domande di nuova apertura potranno essere presentate, previa pubblicazione di apposito bando nei seguenti periodi di ogni anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1 aprile al 30 aprile - dal 1 ottobre al 31 ottobre <p>2. Nel bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, sono indicati tre addensamenti che presentano la maggior carenza di servizio; dovrà comunque essere osservata una rotazione degli addensamenti lacunosi che consenta di assoggettarli tutti alle procedure dei bandi che si susseguiranno.</p> <p>3. L'esercizio deve essere attivato entro mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini.</p>
<p>Articolo 6 Strutture di vendita collocate su area pubblica</p> <p>1. Nel caso in cui la domanda venga avanzata per l'apertura di un punto vendita collocato su area pubblica, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di concedere il suolo in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano.</p> <p>2. La concessione sarà comunque subordinata ad una procedura di evidenza pubblica, volta a verificare l'esistenza di proposte migliorativo per la Città.</p>	<p>Articolo 6 Strutture di vendita collocate su area pubblica</p> <p>1. Nel caso in cui la domanda venga avanzata per l'apertura di un punto vendita collocato su area pubblica, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di concedere il suolo in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano.</p> <p>2. La concessione sarà comunque subordinata ad una procedura di evidenza pubblica.</p> <p>3. E' data facoltà ai titolari di rivendite di quotidiani e periodici, di porre in vendita i seguenti prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, preincartati, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'articolo 71 comma 6 del Decreto Legislativo n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.</p> <p>4. E' data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici di effettuare la vendita, in modo non prevalente sino ad un massimo del 30% della superficie di vendita, delle seguenti tipologie di prodotti complementari al prodotto editoriale: gadget sportivi e religiosi, giocattoli e souvenir, fornire servizi quali: punto di consegna per pacchi o raccomandate inviate tramite posta, pubblicizzazione di prodotti. La modifica o l'implemento dell'elenco dei prodotti complementari è approvata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere consultivo della Commissione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.</p> <p>5. Nell'ambito dei prodotti di cui al comma precedente, in via sperimentale, possono essere ricompresi anche i fiori purché l'esposizione di tali prodotti sia effettuata esclusivamente all'interno della struttura ed a condizione che nel raggio non inferiore a 500 metri non siano presenti altri esercizi di vendita di fiori. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale, sentite le associazioni di Categoria, sono stabilite le disposizioni applicative e la durata della sperimentazione.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7 - Commissione rivendite quotidiani e periodici</p> <p>1. E' istituita la Commissione Rivendite quotidiani e periodici composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente - Assessore o suo delegato; - Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio; - Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; - Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori - Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazione delle rivendite non esclusive ai sensi del D.Lgs. 170/2001; - Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori <p>2. La Commissione è competente ad esaminare le problematiche relative all'applicazione della normativa vigente in materia e del presente Regolamento ed inoltre esprime parere consultivo, come previsto dall'art.3 del presente Regolamento, nel procedimento di individuazione annuale degli addensamenti nei quali il servizio è lacunoso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 - Commissione rivendite quotidiani e periodici</p> <p>1 E' istituita la Commissione Rivendite quotidiani e periodici composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente - Assessore o suo delegato; - Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio; - Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; - Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori - Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazione delle rivendite non esclusive ai sensi del D.Lgs. 170/2001; - Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori. <p>2 La Commissione è competente ad esaminare le problematiche relative all'applicazione della normativa vigente in materia e del presente Regolamento ed inoltre esprime parere consultivo, come previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, nel procedimento di individuazione annuale degli addensamenti nei quali il servizio è lacunoso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Trasferimenti</p> <p>1. Il trasferimento di sede di punti vendita già autorizzati non è soggetto alle procedure di cui all'articolo 5 ed è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza alcun limite nell'ambito dello stesso addensamento commerciale o in zone non ricomprese in alcun addensamento; - in un altro addensamento nel caso in cui quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso. <p>2. Non sono ammessi trasferimenti per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4</p> <p>3. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata.</p> <p>4. La modifica degli spazi pubblici sui quali è ammessa la vendita a mezzo dei cosiddetti "Strillon" è approvata con delibera della Giunta Comunale, previo parere consultivo della commissione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Trasferimenti</p> <p>1. Il trasferimento di sede di punti vendita già autorizzati non è soggetto alle procedure di cui all'articolo 5 ed è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza alcun limite nell'ambito dello stesso addensamento commerciale o in zone non ricomprese in alcun addensamento; - in un altro addensamento nel caso in cui quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso <p>2. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Ampliamenti</p> <p>1. L'ampliamento fino a 250 mq. della superficie del punto vendita è soggetto a comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.114/1998. In tutti gli altri casi è soggetta ad autorizzazione.</p> <p>2. L'effettuazione dell'ampliamento è comunque subordinata al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana e di ogni altra disposizione vigente in materia.</p> <p>3. L'ampliamento della superficie dei punti vendita ubicati in chioschi esistenti su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione delle autorizzazioni edilizie necessarie, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Ampliamenti</p> <p>1. L'ampliamento fino a 250 metri quadrati della superficie del punto vendita è soggetto a S.C.I.A. nel rispetto dei disposti dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 114/1998 così come modificato dal D.Lgs. 59/2010. In tutti gli altri casi è soggetta ad autorizzazione.</p> <p>2. L'effettuazione dell'ampliamento è comunque subordinata al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana e di ogni altra disposizione vigente in materia.</p> <p>3. L'ampliamento della superficie dei punti vendita ubicati in chioschi esistenti su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione delle autorizzazioni edilizie necessarie, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al comma 2.</p>

TESTO VIGENTE

Articolo 10 - Subingressi

1. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici ha diritto a continuare l'attività del dante causa a condizione che presenti **la comunicazione** di subingresso prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 114/1998, che sia in possesso dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo ~~5 del D. Lgs. 114/1998~~ e che vi sia stato l'effettivo trasferimento di titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.
2. Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici comporta il contestuale subentro nell'attività principale cui è legata l'autorizzazione della rivendita non esclusiva. ~~Non è ammessa il subingresso nell'attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici disgiunta dall'attività principale.~~

NUOVO TESTO

Articolo 10 - Subingressi

1. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici ha diritto di continuare l'attività del dante causa a condizione che presenti la **S.C.I.A.** di subingresso prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 114/1998, che sia in possesso dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo **71 D.Lgs. 59/2010** e che vi sia stato l'effettivo trasferimento di titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.
2. Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici comporta il contestuale subentro nell'attività principale cui è legata l'autorizzazione della rivendita non esclusiva.

Articolo 11 - Orari dell'attività

1. Gli esercenti dei punti vendita esclusivi devono rendere noto ai consumatori gli orari, mediante affissione di cartelli ben visibili all'esterno della rivendita.
2. ~~Ogni esercente deve altresì comunicare al Comune il periodo di apertura che intende osservare durante il periodo estivo; qualora non sussista un adeguato numero di rivendite sul territorio, l'Amministrazione Comunale adotterà, previo parere consultivo della commissione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, idonei provvedimenti per garantire un'adeguata copertura del servizio.~~

Articolo 11 - Orari dell'attività

1. Gli esercenti dei punti vendita esclusivi devono rendere noto ai consumatori gli orari, mediante affissione di cartelli ben visibili all'esterno della rivendita.

TESTO VIGENTE

Articolo 12 - ~~Esercizio negli stessi locali della vendita di quotidiani e periodici con altre attività~~

1. Nell'ambito degli stessi locali è ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici con quella di altri prodotti o con la somministrazione di alimenti e bevande ~~purché la stessa sia intestata al medesimo titolare.~~
2. La coesistenza delle attività non deve contrastare con disposizioni di polizia urbana, ~~annonaria~~ e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso della sede da utilizzare.
3. In caso di punto vendita non esclusivo la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale abbinata comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza, ovvero la revoca, dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici.
4. La vendita di prodotti non alimentari abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
- ~~5. E' altresì data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di integrare la comunicazione di cui al comma 4 con quella di effettuazione di vendita di prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, preincartati e simili, anche in assenza del requisito professionale previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, articolo 5, comma 5. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.~~

Articolo 13 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici che intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore ad un mese, deve darne preventiva comunicazione al Comune.
2. Qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore a sei mesi, occorre la preventiva autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato alla presenza di gravi documentati motivi non imputabili all'interessato.
3. La comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività devono contenere l'indicazione del periodo di chiusura dell'esercizio e i motivi della sospensione

NUOVO TESTO

Articolo 12 - Strutture di vendita di quotidiani e periodici insediate in locali su area privata

1. Nell'ambito degli stessi locali, è ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici con quella di altri prodotti o con la somministrazione di alimenti e bevande. ~~Nel caso di coesistenza dell'attività di vendita di quotidiani e periodici con la somministrazione di alimenti e bevande, le due attività devono essere intestate allo stesso titolare.~~
2. La coesistenza delle attività non deve contrastare con disposizioni di polizia urbana, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso della sede da utilizzare.
3. In caso di punto vendita non esclusivo, ~~qualora intestato ad un medesimo soggetto,~~ la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale abbinata comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza, ovvero la revoca, dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici.
4. E' data facoltà ai titolari di rivendite di quotidiani e periodici, di porre in vendita i seguenti prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, preincartati, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art.71 c.6 del Decreto Legislativo n.59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4, la vendita di prodotti alimentari / non alimentari abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e inoltre data facoltà di fornire servizi quali: punto di consegna per pacchi o raccomandate inviate tramite posta, pubblicizzazione di prodotti.

Articolo 13 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici che intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore ad un mese, deve darne preventiva comunicazione al Comune.
2. Qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore a sei mesi, occorre la preventiva autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato alla presenza di gravi documentati motivi non imputabili all'interessato.
3. La comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività devono contenere l'indicazione del periodo di chiusura dell'esercizio e i motivi della sospensione.
4. Al termine della sospensione dell'attività dovrà essere presentata comunicazione di ripresa dell'attività.

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO

<p style="text-align: center;">Articolo 14 - Decadenza dell'autorizzazione</p> <p>1. L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici è soggetta a decadenza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancata attivazione del punto vendita entro i termini previsti dall'articolo 5 comma 2; b) sospensione dell'attività per un periodo superiore ai mesi sei senza preventiva autorizzazione; c) perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998 da parte del titolare. <p>2. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è inoltre soggetta a decadenza qualora sia cessata per qualsiasi causa o dichiarata decaduta l'attività principale cui il punto vendita è abbinato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 - Decadenza dell'autorizzazione</p> <p>1. L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici è soggetta a decadenza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancata attivazione del punto vendita entro i termini previsti dall'articolo 5 comma 2; b) sospensione dell'attività per un periodo superiore ai mesi sei senza preventiva autorizzazione; c) perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 D.lgs.59/2010 da parte del titolare. <p>2. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è inoltre soggetta a decadenza qualora sia cessata per qualsiasi causa o dichiarata decaduta l'attività principale cui il punto vendita è abbinato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Parità di trattamento e modalità di vendita</p> <p>1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.</p> <p>2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.</p> <p>3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. 	<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Parità di trattamento e modalità di vendita <i>NON modificato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Sanzioni</p> <p>1. L'esercizio dell'attività senza prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 - Sanzioni <i>NON modificato</i></p>

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO

<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Diritti di istruttoria</p> <p>1. I procedimenti amministrativi, delineati nel presente Regolamento per l'attivazione, il trasferimento, il subingresso ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico e conseguentemente ai diritti di istruttoria stabiliti in base all'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 giugno 2008 (mecc. 2008 01094/016) esecutiva dal 23 giugno 2008.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Diritti di istruttoria</p> <p>1. I procedimenti amministrativi, delineati nel presente Regolamento per l'attivazione, il trasferimento, il subingresso ed ogni altra comunicazione/S.C.I.A./istanza prevista dalla normativa vigente, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico e conseguentemente ai diritti di istruttoria, stabiliti in base all'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 giugno 2008 (mecc. 2008 01094/016) e successivamente adeguati con atto Deliberativo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 - Modifiche dei procedimenti</p> <p>1. La modifica dei procedimenti ovvero il recepimento di aspetti tecnici relativi alla disciplina del commercio e alla normativa di settore nonché alle disposizioni igienico-sanitarie, urbanistiche, dettati da modifiche normative, sono approvati con deliberazione della Giunta Municipale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 - Modifiche dei procedimenti <i>NON modificato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Norme transitorie</p> <p>1. Il Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2005, esecutiva dal 24 ottobre 2005 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 n. mecc. 2008 002390/16 è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Disposizioni finali</p> <p>1. Il presente regolamento modifica quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 febbraio 2010 (mecc.2009 07357/016) esecutiva dal 22 febbraio 2010.</p>